

XVII legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 783

Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale

Sintesi per l'Aula

luglio 2013
n. 28



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nel settore
delle attività produttive e in quello
dell'agricoltura

ufficio ricerche nei settori
economico e finanziario



Servizio Studi

Direttore: (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 783

Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale

Sintesi per l'Aula

luglio 2013

n. 28

a cura di: G. Buonomo, S. Moroni

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	7
Articolo 1 <i>(Modificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)</i>	<i>9</i>
Articolo 2 <i>(Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)</i>	<i>10</i>
Articolo 3 <i>(Modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192).....</i>	<i>11</i>
Articolo 4 <i>(Modificazioni all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)</i>	<i>12</i>
Articolo 5 <i>(Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192).....</i>	<i>12</i>
Articolo 6 <i>(Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192).....</i>	<i>14</i>
Articolo 7 <i>(Modificazioni all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192).....</i>	<i>17</i>
Articolo 8 <i>(Modificazioni all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192).....</i>	<i>17</i>
Articolo 9 <i>(Modificazioni all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192).....</i>	<i>18</i>
Articolo 10 <i>(Modificazioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192).....</i>	<i>18</i>
Articolo 11 <i>(Modificazioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192).....</i>	<i>19</i>
Articolo 12 <i>(Modificazioni dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192).....</i>	<i>19</i>
Articolo 13 <i>(Modificazioni dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192).....</i>	<i>21</i>
Articolo 14 <i>(Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica)</i>	<i>21</i>

Articolo 15 <i>(Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica)</i>	22
Articolo 16 <i>(Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili)</i>	22
Articolo 17 <i>(Qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili)</i>	23
Articolo 18 <i>(Abrogazioni e disposizioni finali)</i>	23
Articolo 19 <i>(Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali)</i>	24
Articolo 20 <i>(Modifiche alla disciplina IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande)</i>	24
Articolo 21 <i>(Disposizioni finanziarie)</i>	24

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Modificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

L'**articolo 1** sostituisce il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 192 del 2005¹, allo scopo, come evidenziato nella relazione che accompagna il provvedimento in esame, di adeguare le finalità del decreto stesso a quanto previsto dalla direttiva 2010/31/UE. Il nuovo *comma 1* dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 192 del 2005, riprendendo quasi integralmente il paragrafo 1 dell'articolo 1 della direttiva, indica come finalità del decreto, in via generale, la promozione del miglioramento della prestazione energetica degli edifici tenendo conto delle condizioni climatiche esterne e dell'efficacia sotto il profilo dei costi.

Il successivo *comma 2* specifica che il provvedimento è volto a:

- a) migliorare le prestazioni energetiche degli edifici;
- b) agevolare le fonti rinnovabili negli edifici;
- c) incentivare la diversificazione energetica;
- d) sostenere la competitività tecnologica dell'industria nazionale;
- e) coniugare efficienza energetica e sviluppo del settore delle edilizio;
- f) conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale;
- g) razionalizzare le procedure in materia di energia (tema enunciato con maggior dettaglio al comma 3 dell'articolo 1 nel testo previgente);
- h) garantire uniformità normativa sul territorio nazionale.

Nel corso dell'esame in sede referente è stato approvato l'emendamento 1.9 (testo 2), che sostituendo la lettera d), *comma 2*, del nuovo *articolo 1* del decreto legislativo n. 192 del 2005, specifica che fa parte delle finalità del decreto quella di coniugare le opportunità offerte dagli obiettivi di efficienza e energetica con lo sviluppo di materiali, tecniche e tecnologie di costruzione sostenibili e dell'occupazione.

Gli emendamenti 1.17 e 1.18, anch'essi approvati nel corso dell'esame in sede referente, aggiungono ciascuno una lettera h-bis) al *comma 2*, del nuovo *articolo 1* del decreto legislativo n. 192 del 2005. La prima è volta ad assicurare l'attuazione delle norme in materia di prestazione energetica degli edifici anche attraverso la raccolta di dati, la seconda a promuovere l'uso razionale dell'energia attraverso la sensibilizzazione degli utenti finali.

In virtù del penultimo capoverso del **coord. 1, approvato dalle Commissioni riunite in sede referente**, sopravvive la possibilità - per Stato e regioni, in sede di raccordo e cooperazione - di predisporre programmi, interventi e strumenti

¹ D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia".

volti, tra l'altro, a dare attuazione omogenea e coadiuvata alla disciplina in questione.

Articolo 2

(Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

Il **comma 1** aggiunge nuove definizioni, tratte dalla sopraggiunta normativa europea, a quelle recate dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Alcune di queste sono abrogate all'articolo 18 e qui sostituite da definizioni più conformi alla normativa europea («attestato di prestazione energetica», «cogenerazione», «sistema di climatizzazione estiva, impianto di condizionamento d'aria»); altre sono pedissequamente tratte dalla direttiva («energia da fonti rinnovabili» «involucro di un edificio» «unità immobiliare» «elemento edilizio» «norma europea» «teleriscaldamento» o «telerinfrescamento»); per altre ancora la lettura dell'adempimento europeo è ad intarsio con le definizioni superstiti del decreto del 2005 («edificio», «prestazione energetica di un edificio», «ristrutturazione importante», «energia primaria»).

Secondo la proposta delle Commissioni riunite referenti (emendamento 2.27 testo 2, che opera all'interno del comma 1), tra le definizioni da aggiungersi a quelle recate dal decreto legislativo n. 192 del 2005 figurerebbe altresì quella di "impianto termico", inteso nel modo che segue.

Tale è definito, dall'emendamento, l'impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo.

Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante. Tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 12 kW.

Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

E' da notare che il decreto legislativo n. 192 del 2005 già reca - nel suo Allegato A, al numero 18 - una definizione di "impianto termico", quale "impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o climatizzazione estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda

sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale e assimilate".

E', questa, formulazione dell'Allegato A del citato decreto legislativo n. 192, discendente dalla sua rivisitazione ad opera del decreto ministeriale 22 novembre 2012, recante appunto "Modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia".

Se la proposta emendativa fosse confermata dall'Assemblea, ne seguirebbe una modificazione del menzionato n. 18 dell'Allegato A del decreto legislativo n. 192.

Le Commissioni riunite propongono con gli em. 2.28, 2.29 e 2.30 (testi corretti) l'inserimento, nell'**articolo 2**, di un **comma 1-bis**, recante una nuova definizione di fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale, quale "quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto". Rispetto alla definizione attualmente vigente, la nuova formulazione fa cadere la specificazione secondo la quale tale quantità di energia, richiesta per il mantenimento della temperatura di progetto, è da considerarsi "in regime di attivazione continuo".

Articolo 3

(Modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

L'articolo 3 prevede modificazioni al fine di adeguare l'ambito di intervento a quanto previsto dalla direttiva 2010/31/UE. In particolare, il **comma 1** introduce una precisazione assai chiara sull'applicazione del decreto sia all'edilizia pubblica che alla privata: in rapporto ad ambedue esso disciplina la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici.

L'ambito delle esclusioni fa riferimento all'edificio (e non più anche all'impianto) che sia vincolato ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero sia industriale o artigianale, ovvero sia fabbricato isolato con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati ovvero risulti non compreso nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso, nonché gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose

Le Commissioni riunite hanno approvato una proposta (em. 3.10), intesa a limitare la prevista esclusione - dalle prescrizioni del d. l.vo 192 del 2005 - degli edifici vincolati in quanto "beni culturali" (e degli altri tra cui le ville di non comune bellezza o i centri storici) solo nel caso in cui il rispetto della prescrizione implichi un'alterazione sostanziale, con riferimento ai profili storico-artistici, ovvero non sia conforme alla natura del vincolo. Si ricorda che, per quanto già disposto, il decreto 192 si applica comunque a tali edifici, anche

negli altri casi non previsti dall'emendamento, in relazione all'attestazione della prestazione energetica ed alle attività gestionali sugli impianti tecnici.

Articolo 4

(Modificazioni all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

Il **comma 1** prevede modificazioni all'articolo 4 del decreto legislativo 192/2005.

In particolare, il **capoverso 1** degrada da decreti del Presidente della Repubblica a decreti del Ministro dello sviluppo economico gli atti destinati a stabilire i criteri per l'aggiornamento, ove necessario, della metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, nonché - **come proposto dalle Commissioni riunite (em. 4.8 testo 2)** - gli atti destinati a stabilire le modalità di progettazione, installazione e manutenzione di sistemi di controllo attivo, come i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio, finalizzati al risparmio energetico.

Al **capoverso 1-bis**, permane, invece, lo strumento del decreto del Presidente della Repubblica -ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (**Coord. 1 proposto dalle Commissioni riunite**)- per l'aggiornamento delle modalità di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonché dei requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione e la realizzazione di un sistema informativo coordinato per la gestione dei rapporti tecnici di ispezione e degli attestati di prestazione energetica.

Per l'emanazione (e non l'aggiornamento) delle norme contenenti tali requisiti di formazione professionale e di indipendenza degli esperti, anche dopo l'esame in sede referente, nella novella continua a risultare espunta la previsione abilitante all'adozione dello strumento del d.P.R., nonostante il fatto che medio tempore sia stato pubblicato (G.U. del 27 giugno 2013 n. 149) del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 75, che quei requisiti pone.

Articolo 5

(Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

Introduce due nuovi articoli successivi all'articolo 4 del decreto legislativo 192/2005

Il primo dei nuovi articoli concerne gli edifici ad energia quasi zero.

Il secondo concerne i meccanismi incentivanti presenti nella normativa nazionale sul tema dell'efficienza energetica negli edifici.

Si tratta di una disciplina conseguente all'attuazione della Direttiva 2002/91/CE (per il cui inadempimento l'Italia è stata deferita nell'aprile 2012 alla Corte europea di Giustizia, previo "parere motivato" del 25 gennaio 2013 della Commissione UE), secondo cui entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione devono essere "edifici a energia quasi zero" e a tal fine gli Stati membri devono stabilire e applicare i requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici nuovi e quelli esistenti, assicurare la certificazione energetica degli edifici e prescrivere l'ispezione regolare dei sistemi di riscaldamento e di condizionamento.

Perciò l'articolo 4-*bis* nuovo introdotto prevede che, dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, debbano essere edifici a energia quasi zero. Dal 1° gennaio 2021, la disposizione si applica a tutti gli edifici di nuova costruzione.

Già dal 31 dicembre 2014 (**che le Commissioni propongono di anticipare al 30 giugno 2014: em. 5.3 e 5.4**), però, con decreto interministeriale (adottato con il parere della Conferenza unificata) è definito un Piano d'azione, indi trasmesso alla Commissione europea. Il Piano (che può includere obiettivi differenziati per tipologia edilizia) dovrà applicarsi alle varie tipologie di edifici, con indicatori numerici del consumo di energia primaria, espresso in kWh/m² anno. Dovrà indicare come promuovere l'obiettivo degli edifici a energia quasi zero, con uno *step* intermedio per gli edifici di nuova costruzione entro il 2015, individuando le esclusioni in casi specifici e sulla base dell'analisi costi-benefici sul ciclo di vita economico (**il testo normativo di riferimento è stato modificato con l'emendamento Coord. 1**).

L'altro articolo nuovo introdotto, l'articolo 4-*ter*, poi, prefigura incentivi pubblici per promuovere l'efficienza energetica degli edifici, imponendo per la loro concessione il requisito dell'efficienza, commisurato alla tipologia, al tipo di utilizzo e contesto, all'entità dell'intervento.

Per gli edifici di proprietà pubblica, con particolare attenzione agli edifici scolastici, si prevede l'utilizzo di parte delle risorse destinate a costituire il fondo di garanzia di cui all'articolo 22, comma 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per sostenere interventi di incremento dell'efficienza energetica negli edifici pubblici.

Le risorse del suddetto fondo sono incrementate con una quota dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote di emissione di CO₂ per i progetti energetico ambientali, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 30 (cfr. di questo, i commi 3 e 6).

L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile-ENEA metterà a disposizione (entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge) un contratto-tipo, per il miglioramento del

rendimento energetico dell'edificio, che individui e misuri gli elementi a garanzia del risultato e che promuova la finanziabilità delle iniziative.

Seconda proposta delle Commissioni riunite (emendamento 5.12), il contratto-tipo dev'essere "analogo al contratto di rendimento energetico europeo EPC". E' il contratto con il quale un soggetto fornitore (ESCO: acronimo di *Energy Service Companies*) si obbliga al compimento (con mezzi finanziari propri o tramite terzi) ad una serie di servizi e di interventi integrati, al fine della riqualificazione energia di un impianto o edificio di proprietà di altro soggetto (il beneficiario), verso un corrispettivo correlato all'entità dei risparmi energetici (preventivamente individuati) ottenuti con l'efficientamento del sistema. La normativa di riferimento (che recepisce una direttiva comunitaria, la 2006/32/CE) è costituita dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (ove si rinvia altresì la puntuale definizione di "contratto di rendimento energetico": ossia "l'accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore riguardante una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli investimenti in siffatta misura sono effettuati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente").

Entro il 30 aprile 2014 (**che le Camere riunite propongono di anticipare al 31 dicembre 2013: em. 5.13 e 5.14**), poi, il Ministero dello sviluppo economico (sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata) è chiamato a redigere un elenco delle misure finanziarie atte a favorire l'efficienza energetica negli edifici e la transizione verso gli edifici a energia quasi zero. Tale elenco sarà aggiornato ogni tre anni.

Il nuovo **articolo 4-ter**, poi, preventiva incentivi pubblici per promuovere l'efficienza energetica degli edifici, imponendo per la loro concessione il requisito dell'efficienza commisurato alla tipologia, al tipo di utilizzo e contesto ed all'entità dell'intervento. Per gli edifici di proprietà pubblica, con particolare attenzione agli edifici scolastici, si prevede l'utilizzo di parte delle risorse destinate a costituire il fondo di garanzia di cui all'articolo 22, comma 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per la realizzazione di progetti di miglioramento dell'efficienza energetica, ivi compresa - **nel testo proposto dalle Commissioni riunite (em. 5.100)** - la certificazione energetica dell'intervento successiva a tale realizzazione, entro i limiti delle risorse del fondo stesso.

Articolo 6

(Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

L'**articolo 6** del provvedimento in esame interviene sull'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, riguardante la certificazione energetica degli edifici, sostituendone il testo.

Alla luce dell'articolo 18, comma 1, che rinomina in tutto il decreto l'attestato di certificazione energetica in "attestato di prestazione energetica",

L'emendamento Coord. 1 delle Commissioni riunite adegua il *comma 1*: vi si stabilisce che l'attestato in questione venga fornito per le nuove costruzioni o per gli edifici oggetto di importanti ristrutturazioni (quando i lavori insistono su oltre il 25 per cento dell'involucro dell'edificio) - a cura del costruttore - e per gli edifici esistenti venduti o locati ad un nuovo locatario - a cura del proprietario dell'immobile. Necessitano dell'attestato di certificazione energetica anche taluni edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni con superficie superiore a 500 m², come specificamente individuati nel successivo comma 6.

Al *comma 2* si ribadisce che il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica, in caso di vendita o di nuova locazione di edifici ancora sprovvisti e a renderlo disponibile all'avvio trattative.

I nuovi *comma 1* e *comma 2* stabiliscono che l'attestato di prestazione energetica venga fornito dal costruttore al momento del termine dei lavori. **L'emendamento 6.1, approvato nel corso dell'esame in sede referente**, modifica il termine per tali adempimenti al momento prima del rilascio del certificato di agibilità.

Il nuovo *comma 3*, stabilisce che nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici è inserita la clausola riguardante il ricevimento della documentazione in merito alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.

L'emendamento 6.2, approvato nel corso dell'esame in sede referente, innovando rispetto all'attuale disciplina, include il trasferimento degli immobili a titolo gratuito, fra i trasferimenti per i quali, ai sensi del *comma 2* e del *comma 3* del *nuovo articolo 6* del decreto legislativo n. 192 del 2005 il proprietario deve produrre l'attestato di prestazione energetica e per i quali è previsto l'inserimento nell'atto della clausola riguardante il ricevimento della documentazione in merito alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.

Il nuovo *comma 4*, consente che l'attestazione della prestazione energetica riguardi più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio nel caso in cui:

- abbiano la medesima destinazione d'uso;
- siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto per la climatizzazione estiva e invernale.

In base al *comma 5*, l'attestato di prestazione energetica ha una validità massima di 10 anni dal rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento che modifichi le prestazioni energetiche dell'edificio.

Nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata.

Il *nuovo comma 6* estende l'obbligo di produrre ed affiggere - entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione - l'attestato di prestazione energetica ad edifici, con superficie superiore a determinate dimensioni, utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico.

L'emendamento 6.13, approvato nel corso dell'esame in sede referente, è volto a sostituire il termine richiamato con il più ampio termine di centottanta giorni.

Il *nuovo comma 7* riguarda gli edifici aperti al pubblico con superficie superiore a 500 m², per i quali si prevede l'obbligo di affissione dell' attestato di prestazione energetica.

Il *nuovo comma 9* sempre con riguardo agli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, prevede, in caso di un nuovo contratto o di rinnovo di un contratto relativo alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione, la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica.

Il *nuovo comma 8* anticipa alla fase dell'annuncio commerciale di vendita o di locazione, contenuto in qualsiasi mezzo di comunicazione, l'obbligo di riportare l'indice di prestazione energetica e la classe energetica corrispondente.

Il *nuovo comma 10* fa salva la validità della certificazione (attestato di certificazione energetica) in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.

Il *nuovo comma 11* attiene all'attestato di qualificazione energetica nel quale sono riportati i fabbisogni di energia e la classe energetica di appartenenza dell'edificio. Esso è considerato obbligatorio solo quando deve essere presentato da parte del direttore dei lavori al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.

Il *nuovo comma 12* demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, contenente le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

I criteri e contenuti riguardano:

a) metodologie di calcolo semplificate, per gli edifici di ridotte dimensioni e prestazioni energetiche al fine di ridurre i costi a carico dei cittadini;

b) la definizione di un attestato di prestazione energetica con tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio e che consenta di confrontare edifici diversi.

c) la definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione per uniformare le informazioni sulla qualità energetica;

d) la creazione di un sistema informativo nazionale che consenta la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici.

Articolo 7

(Modificazioni all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

Il **comma 1** recepisce quanto previsto dalla direttiva 2010/31/UE in tema di relazioni tecniche di progetto attestanti la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici. Il **capoverso 1** ora prevede che il decreto interministeriale da un lato distingue il documento in funzione delle diverse tipologie di lavori (nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica) e, dall'altro lato, richiama al progettista (nell'ambito delle competenze edili, impiantistiche termotecniche e illuminotecniche) di inserire nella relazione tecnica i calcoli e le verifiche attestanti la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici. **L'emendamento 7.7** estende, alla domanda di concessione edilizia, l'obbligo di presentazione degli elaborati progettuali, ora riferito alla dichiarazione di inizio dei lavori. Degna di interesse la deroga in caso di mera sostituzione del generatore di calore dell'impianto di climatizzazione avente portata termica superiore a 50 kw.

Per il **capoverso 1-bis**, invece, le nuove valutazioni in sede progettuale comportano, in caso di nuova costruzione, una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali, a titolo puramente esemplificativo, sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di misurazione intelligenti.

Articolo 8

(Modificazioni all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

Il **comma 1** adegua la disciplina previgente in merito alle funzioni delle Regioni e degli enti locali. In particolare, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (il coinvolgimento delle autonomie differenziate è chiarito **nell'emendamento Coord.1**), che già potevano promuovere la realizzazione di programmi informatici per la costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione, vedono ora procedimentalizzata tale possibilità. Si prevedono anche interventi incentivanti, che come tali si bilanciano con contrapposti interessi che la legge dichiara altrettanto meritevoli o prevalenti. Una nuova funzione, di piena devoluzione rispetto alla precedente competenza statale, è quella che pone in capo alle regioni (ed alle province autonome) l'istituzione di un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e aggiornamento professionale. Le regioni e le province autonome, anche

attraverso propri enti o agenzie, hanno infine anche l'obbligo di definizione congiunta con il Ministero dello sviluppo economico di metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici e per la determinazione dei requisiti minimi di edifici e impianti.

Le Commissioni riunite propongono (em. 8.3) che l'ente di controllo sugli impianti termici utilizzi il sistema informativo "coordinato per la gestione dei rapporti tecnici di ispezione e degli attestati di prestazione energetica", al fine della annuale trasmissione informatica alle regioni dei dati sugli impianti e sulle utenze; il sistema è previsto dall'art. 4 del decreto-legge in conversione.

Articolo 9

(Modificazioni all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

Il **comma 1** persegue il fine di aggiornare, nelle more dell'emanazione dei nuovi decreti previsti all'articolo 4, le normative tecniche previste dal DPR 2 aprile 2009, n. 59 per il calcolo della prestazione energetica degli edifici. Rispetto alla precedente normativa transitoria, che rinviava alla legge 9 gennaio 1991, n. 10, ora si dispone che, nelle more dell'aggiornamento delle specifiche norme europee di riferimento, le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici siano quelle derivanti da una serie di raccomandazioni degli organi di formazione tecnica unificata, cui si fa rinvio.

Articolo 10

(Modificazioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

L'**articolo 10** sostituisce l'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante la copertura finanziaria del provvedimento, che opera in regime di invarianza ad eccezione dei nuovi strumenti finanziari previsti dall'articolo 4-ter. Stante l'effetto sostitutivo della novella, **l'emendamento Coord. 1 delle Commissioni riunite ha soppresso l'abrogazione del medesimo articolo 14** che, nella versione previgente, eccettuava invece dall'invarianza le misure di accompagnamento previste dall'articolo 13, comma 3.

Articolo 11

(Modificazioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

Il **comma 1** prevede attività ancillari di informazione ai cittadini, alle imprese e alle PA: esse si innestano nella disciplina già esistente, secondo cui il Ministero delle attività produttive (oggi MiSE) predispone programmi, progetti e strumenti di informazione, educazione e formazione al risparmio energetico. Tali attività, a normativa vigente, già comportavano “nuove e incisive forme di comunicazione rivolte ai cittadini, e agli operatori del settore tecnico e del mercato immobiliare” nonché “la sensibilizzazione degli utenti finali e della scuola con particolare attenzione alla presa di coscienza che porti a modifiche dei comportamenti dei cittadini anche attraverso la diffusione di indicatori che esprimono l'impatto energetico e ambientale a livello individuale e collettivo“ (tra questi indicatori, per immediatezza ed elevato contenuto comunicativo, si segnalava l'impronta ecologica). Poiché la problematica ha già ricevuto attenzione in altri e più recenti atti normativi la nuova disposizione prescrive che le relative attività siano svolte in sinergia con le misure “di accompagnamento” previste sin dal 2012 in settori latitanti.

Articolo 12

(Modificazioni dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

L'articolo 12 sostituisce integralmente l'articolo 15 del [decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192](#), e ridefinendo in tal modo il quadro normativo sanzionatorio nella materia oggetto di tale provvedimento legislativo.

In particolare, il nuovo comma 1 del citato articolo 15 stabilisce che l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, la relazione tecnica, l'asseverazione di conformità e l'attestato di qualificazione energetica di cui all'articolo 8, del richiamato decreto legislativo n. 192 del 2005 sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#). Il comma 2 prevede quindi che le autorità competenti che ricevono i documenti di cui al comma 1 eseguono i controlli con le modalità di cui all'articolo 71 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo in commento.

Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all'articolo 76, del decreto n. 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo 76.

Il comma 3 stabilisce che il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005 compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto di cui ai commi 1 e 1-bis, del medesimo articolo 8 o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6 del predetto decreto legislativo, e' punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L'ente locale e la regione, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, ne danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti. Il successivo comma 4 prevede invece che il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, del già citato decreto legislativo n. 192 del 2005, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

Ai sensi del comma 5 il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 192 del 2005, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro, mentre il comma 6 dispone che l'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 192 e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione, ne dà comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

Il comma 7 prescrive quindi che, in caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, in relazione a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 192 del 2005, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro, mentre ai sensi del comma 8 per la medesima violazione, nel caso di vendita, in relazione a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del predetto decreto, il proprietario e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro. Il comma 9, sempre per la medesima violazione nel caso di nuova locazione - e ancora in relazione a quanto previsto dal citato articolo 6, comma 2 - prevede

che il proprietario sia punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.

Da ultimo, ai sensi del comma 10, in caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 8, sempre del decreto legislativo n. 192 del 2005, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

Nel corso dell'esame in Commissione è stato approvato l'emendamento 12.1 che ha inserito nel secondo periodo del comma 3 del nuovo testo dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 192 del 2005 - laddove si prevede che l'ente locale e la regione, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze nei confronti del professionista, ne danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti - il riferimento anche alle province autonome.

Inoltre, sempre nel corso dell'esame in Commissione, è stato approvato l'emendamento 6.1, l'ultima parte del quale interviene altresì sull'articolo 12 in commento, sostituendo, nel comma 4 del nuovo testo proposto per il sopra citato articolo 15, la previsione per cui gli adempimenti ivi considerati devono essere effettuati contestualmente alla dichiarazione di fine lavori con l'altra per cui tali adempimenti devono essere effettuati prima del rilascio del certificato di agibilità, e ciò in conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 6 dall'emendamento medesimo.

Articolo 13

(Modificazioni dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

Il **comma 1** introduce un nuovo comma all'articolo 16 del decreto legislativo 192/2005, concernente le abrogazioni e le disposizioni finali, al fine di coordinare l'attuale normativa con gli adeguamenti previsti dal decreto in commento. In particolare, si fa decorrere dall'entrata in vigore dei decreti interministeriali (di cui all'articolo 4, comma 1, come novellato) l'effetto abrogativo il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59.

Articolo 14

(Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica)

L'**articolo 14 al comma 1** prevede che la detrazione d'imposta per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici di cui all'[articolo 1, commi da 344 a 347](#), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si

applichi nella misura del 65 per cento alle spese sostenute dall'entrata in vigore del provvedimento al 31 dicembre 2013; con riferimento agli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, il **comma 2** stabilisce che la detrazione del 65 per cento si applichi alle spese sostenute dall'entrata in vigore del provvedimento sino al 30 giugno 2014; il **comma 3** prevede infine che le suddette detrazioni vadano ripartite in dieci quote annuali di pari importo.

Articolo 15

(Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica)

L'**articolo 15** prevede che in attesa della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale - finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l'incremento del loro rendimento energetico - si applicano le disposizioni recate dal precedente articolo 14 e dal successivo articolo 16.

Articolo 16

(Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili)

L'**articolo 16** al **comma 1** proroga (dal 30 giugno 2013 al 31 dicembre 2013) il termine di scadenza dell'innalzamento della percentuale di detrazione IRPEF dal 36 al 50 per cento e del limite dell'ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro in relazione alle spese di ristrutturazione edilizia. Il **comma 2** introduce una detrazione del 50 per cento per le ulteriori spese sostenute per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, per un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali.

Le Commissioni riunite hanno proposto (em. 16.24 testo 3) di modificare il comma 2 estendendo la predetta detrazione alle spese sostenute per l'acquisto di grandi elettrodomestici anche a libera installazione di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, comunque finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, nonché specificando che ai fini della detrazione rilevano le spese sostenute dalla data di entrata in vigore del decreto. È stato peraltro precisato che la detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è da considerarsi inclusa nel massimale di spesa di 96.000 euro previsto per le ristrutturazioni.

Articolo 17

(Qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili)

Il **comma 1** sostituisce i primi commi dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, consentendo in via d'urgenza la qualificazione e l'operatività degli installatori di impianti concernenti le fonti rinnovabili. In virtù della novella ora introdotta, coloro che intendono svolgere l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie (nonché di caminetti e stufe) a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore potranno anche addurre, come requisito sufficiente, la prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni (escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti). In compenso, il nuovo comma 2 si limita a prevedere che, entro il 31 ottobre 2013, le regioni e le province autonome attivino un programma di formazione.

Articolo 18

(Abrogazioni e disposizioni finali)

Il **comma 1** fa decorrere sin dalla data di entrata in vigore del decreto in commento l'effetto abrogativo delle disposizioni incompatibili recate dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; tra di esse **le Commissioni riunite - con l'emendamento 18.100** - hanno espunto l'articolo 14, come **confermato nella medesima sede referente anche dall'emendamento Coord. 1**, che ha altresì escluso dall'abrogazione l'articolo 1 comma 3 e vi ha invece incluso la definizione di "involucro edilizio".

Per il **comma 2**, invece, è alla data di entrata in vigore dei decreti interministeriali di cui all'articolo 4, comma 1, che scatta l'effetto abrogativo di altre due norme del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Con il **comma 2-bis, inserito dalle Commissioni riunite nella sede referente con l'emendamento Coord. 1**, si aggiorna il riferimento agli esperti accreditati.

Infine, il **comma 3** introduce nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 un adeguamento alla nuova nomenclatura di fonte europea: pertanto, ovunque in esso ricorrano le parole: «attestato di certificazione energetica», andranno lette come riferite al nuovo istituto dell'«attestato di prestazione energetica».

Articolo 19

(Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali)

L'**articolo 19** reca modifiche all'articolo 74, primo comma, lettera c), del DPR n. 633 del 1972, concernente il regime speciale IVA per le pubblicazioni editoriali, eliminando dal 1° gennaio 2014 l'applicazione di aliquote IVA agevolate sui allegati e supporti integrativi a quotidiani e prodotti editoriali.

Articolo 20

(Modifiche alla disciplina IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande)

L'**articolo 20** interviene sulla tabella A allegata al DPR n. 633 del 1972 al fine di modificare l'aliquota IVA applicabile alla somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici.

Il **comma 1** abroga la voce della parte II della tabella che prevede l'applicazione dell'aliquota agevolata del 4 per cento alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività.

Il **comma 2** del decreto-legge ha modificato la parte III della tabella A citata prevedendo l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento anche alle somministrazioni di alimenti e bevande mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività. **Con l'emendamento (20.2) approvato dalle Commissioni riunite** si propone invece di applicare comunque l'aliquota del 10 per cento alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuata anche mediante distributori automatici.

Il **comma 3** prevede l'applicazione delle disposizioni recate dai commi precedenti alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2014.

Articolo 21

(Disposizioni finanziarie)

Il **comma 1** dell'**articolo 21** incrementa il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione nella misura di 47,8 milioni di euro per l'anno 2013 e di 121,5 milioni di euro per il 2014, ai fini del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

Il **comma 2** dell'**articolo 21** incrementa di 413,1 milioni di euro per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge n. 7 del 2009 (Trattato di cooperazione italo-libica), mentre il **comma 3** individua le modalità di copertura degli oneri recati dagli articoli 14 (detrazioni fiscali per l'efficienza energetica) e 16 (proroga delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie e per l'acquisto di mobili) e dai commi da 1 e 2 dell'articolo in esame. Il **comma 4** autorizza infine il Ministro dell'economia ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>18</u>	Dossier	In materia di ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati - Elementi di documentazione
<u>19</u>	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 720, 243, 641 e 729 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011
<u>20</u>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 576 "Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015" - Modifiche proposte dalle Commissioni
<u>21</u>	Dossier	Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale
<u>22</u>	Dossier	Missioni internazionali: recenti sviluppi politici e di sicurezza nei principali teatri operativi
<u>23</u>	Dossier	RIFORMA COSTITUZIONALE: il procedimento. Precedenti. Iniziativa governativa (A.S. n. 813). Dibattito in Costituente
<u>24</u>	Testo a fronte	RIFORMA COSTITUZIONALE: il procedimento. Testo a fronte tra l'A.S. n. 813 e le leggi costituzionali n. 1 del 1993 e n. 1 del 1997
<u>25</u>	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 316 e 728 Abrogazione dei commi 13, 14 e 15 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di transito del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo e di insegnanti tecnico-pratici nei ruoli di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
<u>26</u>	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 843 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo"
<u>27</u>	Dossier	Verso la decima Commissione antimafia

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".